

SCRITTURA PRIVATA CIG Z94309EC95

Con la presente scrittura privata da sottoscrivere in forma digitale

Tra

la **SIDRA SPA**, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 - P.Iva. 03291390874, in persona del Prof. Fabio Fatuzzo, Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* e, di seguito, denominata semplicemente "Sidra"

e

il **PROF. AVV. ANTONINO LONGO**, C.F. LNGNNN70A16C351W, con studio in Aci Castello, V. Antonello da Messina n. 1, in qualità di socio dello studio Alex, P.IVA 05705800877, di seguito chiamato "professionista"

\*\*\*

PREMESSO CHE

- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2019 si è disposto l'avvio della procedura di manifestazione di interesse per l'affidamento di consulenza legale in diversi ambiti, fra cui quella afferente l'attività di assistenza e supporto in materia giuslavoristica;

- in data 9 dicembre 2019 si è avviata la procedura di manifestazione di interesse con scadenza delle domande al 30/12/2019;

- a conclusione della suddetta procedura, visto il verbale di valutazione dei *curricula vitae* pervenuti dai professionisti, è risultato competente e con maturata esperienza nella materia oggetto del presente incarico, il Prof. Avv. Antonio Longo con cui è stato sottoscritto il contratto di consulenza prot. 4121 del 12/02/2020;

- che il contratto sopra indicato, avente la durata di anni 1, si è concluso in data 12/02/2021;

- nella seduta del 17/12/2020 il Consiglio di Amministrazione - atteso che sussistono e permangono i motivi del conferimento dell'incarico e, più segnatamente, per indifferibilità di impegni delle risorse umane interne e mancanza di specialistiche professionalità per la trattazione di materie altamente specialistiche - ha deliberato di approvare la continuazione del contratto di consulenza, agli stessi patti e condizioni, sino alla data di scadenza del mandato dello stesso Consiglio di Amministrazione e, dunque, sino all'eventuale termine massimo previsto per l'approvazione del bilancio 2021, ossia il 30/06/2022;

**RICHIAMATO** il "Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi" approvato dal C.d.A. della Sidra in data 26/05/2017;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) *Premesse* - La premesse di cui in epigrafe costituiscono parte integrante ed inscindibile della presente scrittura.

Art.2) *Oggetto* - La Sidra conferisce al professionista l'incarico di consulente legale in diritto del lavoro, occupandosi di tutte le questioni giuslavoristiche attinenti al personale della società derivanti dall'applicazione del CCNL Acqua Gas, mediante la formulazione di pareri scritti e/o lo svolgimento di audit con gli organi societari e/o dirigenziali. Nell'attività rientra, laddove necessario, lo svolgimento dell'attività di assistenza e rappresentanza innanzi gli Istituti Previdenziali, Assicurativi ed Ispettivi del Lavoro.

Art.3) *Accettazione* - Il professionista dichiara ed accetta l'incarico di patrocinio legale di cui alla presente scrittura ai patti ed alle condizioni di cui *infra*.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal professionista

nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione della attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

Art.4) *Incompatibilità* - Il professionista incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, Sidra è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il professionista si impegna a comunicare tempestivamente alla Sidra l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art.5) *Modalità* - La prestazione dovrà essere resa personalmente e con diligenza; il professionista potrà avvalersi di collaboratori di studio secondo le disposizioni previste dal Regolamento aziendale approvato dal CdA in data 26/05/2017.

Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista o i suoi collaboratori entrino in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata la divulgazione con qualsiasi forma e mezzo. Il professionista, oltre a svolgere le prestazione attinenti al

mandato di patrocinio legale, si impegna, altresì, a svolgere le seguenti attività: relazionare, preliminarmente, sul valore e stato della controversia configurando altresì l'eventuale livello di rischio secondo le indicazioni del principio contabile OIC 31 – passività probabile, possibile e remota e ciò ai fini degli opportuni adempimenti previsionali e contabili; rendere tempestivamente edotti gli organi della società ed i funzionari incaricati, mediante comunicazioni all'indirizzo pec della società [sidraspa@postacertvodafone.it](mailto:sidraspa@postacertvodafone.it), dello stato e corso dell'iter procedimentale instauratosi; fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte della Società; predisporre eventuale atto di transazione della vertenza motivatamente proposta e vantaggiosa per la Società. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il professionista assicura la propria presenza presso gli uffici amministrativi della Società per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale.

In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della Società, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali (a titolo esemplificativo, verifica conteggi imposta di registro atti giudiziari...) e prevenire pregiudizi per la Sidra.

Art.6) *Durata* - Il presente contratto avrà durata sino alla scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione e, dunque, sino all'eventuale termine massimo previsto per l'approvazione del bilancio 2021, ossia il 30/06/2022.

Art.7) *Compenso* - Il compenso è fissato complessivamente in € 16.000,00, oltre accessori di Legge ed IVA, se dovuta.

Il compenso verrà corrisposto previa presentazione di fattura emessa dallo studio Alex ed accertata regolarità contributiva del professionista, entro 30 giorni data fattura fine mese. Il professionista dichiara ed assume il compenso, come sopra pattuito, congruo e proporzionato alla complessità dell'attività inerente l'incarico professionale affidato.

Art.8) *Tracciabilità flussi finanziari* - Il professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2016 ss.mm.ii. al presente incarico con comunicazione agli uffici finanziari della società del conto corrente dedicato per i relativi pagamenti.

Art.9) *Risoluzione* - Il contratto potrà essere risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione e/o per grave inadempienza contrattuale del Professionista e/ per forza maggiore.

Art.10) *Recesso* - È facoltà della società recedere dal contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare al professionista.

Art.11) *Privacy* - Il professionista, ai fini applicativi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati laddove non incompatibile con le norme di rilevanza comunitaria, dichiara di aver preso atto delle disposizioni normative relative alla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati stessi conferiti per la stipula e di quelli

necessari per l'esecuzione del presente contratto; si impegna affinché i dati personali ed aziendali trasmessi vengano trattati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto e nel rispetto degli obblighi specifici previsti dalla normativa per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196). Il professionista è obbligato ad assicurare la tutela di dette informazioni in modo che le stesse non possano venire a conoscenza di terzi anche accidentalmente in virtù del Regolamento UE 679/2016 e della Legge 196/2003 ss.mm.ii..

Il professionista ha preso conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e dell'art.13 D.lgs. 196/13, dell'informativa sul trattamento di dati personali e di quelli suscettibili di pubblicazione on-line, dando formale consenso al trattamento dei predetti.

Art.12) *Modello 231* - Il professionista è a conoscenza che SIDRA SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 con relativo Sistema Disciplinare, un proprio Codice Etico e di Comportamento, il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrità e, pertanto: dichiara di aver letto e compreso i succitati documenti; si impegna a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e prescrizioni contenute nei succitati documenti e a non esporre Sidra SpA al rischio di applicazione delle relative sanzioni; si obbliga a rispettare, e a far rispettare dal proprio personale apicale e sottoposto nonché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei succitati provvedimenti astenendosi da qualsiasi azione e comportamento contrari agli stessi; è a conoscenza ed accetta che la violazione dei principi, delle regole e dei protocolli, previsti nei succitati documenti rappresenta

	grave inadempimento contrattuale e legittimerà Sidra SpA a risolvere il pre-	
	sente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456	
	c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.	
	Art.13) <i>Foro competente</i> - Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere per	
	l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti	
	stabiliscono la competenza territoriale del Foro di Catania.	
	Art.14) <i>Registrazione</i> - La presente convenzione viene redatta in tre originali,	
	di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa	
	allegata al D.P.R. n. 131/86.	
	Art.15) <i>Rinvio</i> - Per quanto non espressamente previsto dal presente con-	
	tratto, si fa esplicito alle disposizione del Codice Civile che disciplinano il la-	
	voro autonomo (art. 2229 e seguenti), ed alle altre norme vigenti in materia	
	nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologi-	
	ci ed agli usi locali.	
	IL PROFESSIONISTA	LA SIDRA S.P.A.
	(PROF. AVV. ANTONINO LONGO)	(PROF. FABIO FATUZZO)
	Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano	
	espressamente i punti:	
	<u>Art.9) Risoluzione; Art. 10) Recesso; Art.11) Privacy; Art. 12) Modello 231;</u>	
	<u>Art.13) <i>Foro competente</i></u>	
	IL PROFESSIONISTA	LA SIDRA S.P.A.
	PROF. AVV. ANTONINO LONGO F.TO	PROF. FABIO FATUZZO F.TO
	Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato re-	
	dato mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici su nume-	
	ro 8 facciate e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 1	
		7

comma 1 lett. s), del D. Lgs. 82/2005, Codice di Amministrazione Digitale.

SIDRA S.P.A. (F.to Prof. Fabio Fatuzzo in modalità elettronica)

Il Professionista (F.to Prof. Avv. Antonino Longo in modalità elettronica).

*Catania, 22/02/2021*